

UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA
TEMPIO PAUSANIA

**REGOLAMENTO PER I LAVORI, LE FORNITURE
E I SERVIZI IN ECONOMIA**

(in attuazione degli articoli 40 e 41 della Legge Regionale Sardegna 07 agosto 2007, n. 5)

Approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 40 del 24.07.2008

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI

pagina

Art. 1 Oggetto del regolamento

Art. 2 Modalità di acquisizione in economia

Art. 3 Procedure alternative e vincoli nella determinazione dei prezzi

Art. 4 Limiti economici agli interventi in economia

Art. 5 Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia

TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI

Art. 6 Lavori in economia

Art. 7 Forniture in economia

Art. 8 Servizi in economia

Art. 9 Interventi misti

TITOLO III - PROCEDIMENTO

Art. 10 Responsabile del procedimento

Art. 11 Interventi eseguiti in amministrazione diretta

Art. 12 Interventi eseguiti per cottimo fiduciario

Art. 13 Scelta del contraente 9

Art. 14 Contratti aperti

Art. 15 Garanzie

Art. 16 Revisione prezzi

Art. 17 Mezzi di tutela

TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

Art. 18 Interventi d'urgenza.. 11

Art. 19 Lavori di somma urgenza

Art. 20 Disposizioni speciali per talune tipologie di servizi

Art. 21 Disposizioni speciali per i servizi tecnici

TITOLO V - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 22 Interventi affidati per cottimo

Art. 23 Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta

Art. 24 Contabilizzazione e liquidazione dei lavori effettuati per cottimo

Art. 25 Perizia suppletiva per maggiori spese

TITOLO VI - DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 26 Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 Verifica e collaudo

Art. 28 Competenza alle spese

Art. 29 Pubblicità

Art. 30 Rinvio

Art. 31 Entrata in vigore

TITOLO I – PRINCIPI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è emanato in attuazione delle previsioni di cui agli articoli 40 e 41 della Legge Regionale Sardegna 07 agosto 2007, n. 5 nell'ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario vigenti nell'ordinamento nazionale.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'affidamento in economia avvenga in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa oltre che dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.
3. Per la definizione di lavori, forniture e servizi si rinvia all'ordinamento giuridico vigente e in particolare all'art. 2 della L.R. n. 5/2007.
4. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa come individuate nel presente Regolamento.
5. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

Articolo 2 - Modalità di acquisizione in economia

1. L'acquisizione degli interventi in economia può avvenire:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) per cottimo fiduciario.
2. Sono in **amministrazione diretta** gli interventi eseguiti dal personale dipendente dell'Unione impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra nella disponibilità dello stesso Ente ovvero reperiti sul mercato.
3. Sono per **cottimo fiduciario** gli interventi in cui l'acquisizione avviene mediante l'affidamento a soggetti esterni all'Amministrazione, purché in possesso dei necessari requisiti.

Articolo 3 - Procedure alternative e vincoli nella determinazione dei prezzi

1. Le procedure per la fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli articoli 7 e 8 del presente regolamento dovranno essere eseguite nel rispetto di quanto disposto dall'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ss. mm. ii. in materia di utilizzo delle convenzioni Consip. Si potrà, inoltre, fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi della normativa vigente.
2. In mancanza di parametri di qualità e di prezzo nel sistema di convenzionamento si potrà fare riferimento alle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti, ove disponibili, ai fini di orientamento e di valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta e di contrattazione.
3. L'acquisizione di lavori in economia di cui all'articolo 6 può avvenire sulla base dei prezzi determinati da prezzari o listini ufficiali o, in mancanza di questi, da prezzari o listini redatti da organizzazioni professionali di settore e riconosciuti nella prassi locale.
4. In ogni caso la determinazione dei costi di tutti gli interventi in economia deve tener conto del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi per il settore e il territorio di competenza, nonché di quelli relativi alla sicurezza.

Articolo 4 - Limiti economici agli interventi in economia

1. In ottemperanza ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, fatti salvi i diversi limiti previsti dal presente regolamento per particolari fattispecie, l'affidamento di ogni singolo intervento in economia non può superare gli importi massimi, comprensivi degli oneri della sicurezza, stabiliti nei successivi articoli per lavori, servizi e forniture.
2. Gli importi di cui al comma 1 non possono essere superati nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.
3. Nessuna acquisizione di lavori, fornitura di beni o prestazione di servizi può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui al comma 1 o gli altri limiti speciali previsti dal regolamento.

Articolo 5 - Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia

1. Limitatamente all'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 6, l'affidamento in economia non può superare l'importo complessivo di euro 50.000,00 qualora si tratti di lavori eseguiti in amministrazione diretta ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

2. Limitatamente all'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 6, l'affidamento in economia non può superare l'importo complessivo di euro 100.000,00 qualora trattasi di interventi di manutenzione di opere o impianti e non ricorra alcuna delle condizioni speciali di cui all'articolo 6, comma 1.

TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI

Articolo 6 - Lavori in economia

1. Possono essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 4, comma 1, i seguenti lavori:

a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori;

b) interventi non programmabili in materia di sicurezza;

c) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;

d) lavori necessari per la compilazione di progetti;

e) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;

2. Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 5, comma 2, tutti i lavori di manutenzione di opere o di impianti; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:

a) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;

b) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso all'Amministrazione o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;

c) manutenzione e riparazione di impianti di illuminazione e affini;

d) manutenzione e riparazione di strutture, attrezzature e impianti.

3. Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui all'articolo 5, comma 2, i lavori accessori e strumentali all'installazione di beni forniti ai sensi dell'articolo 7 o alla prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 8.

Articolo 7 - Forniture in economia

1. Possono essere eseguite in economia le forniture di beni relative a:

a) arredi e attrezzature per uffici e laboratori;

b) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;

c) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio e di laboratorio di qualsiasi genere;

d) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;

e) vestiario di servizio e dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;

f) farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e para-medicali per lo svolgimento del servizio di medicina del lavoro;

g) combustibile per il riscaldamento di immobili;

h) fornitura di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;

i) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture;

l) acquisto di francobolli ed altri valori bollati, spese postali e telegrafiche;

m) carburanti, lubrificanti, pezzi di ricambio ed accessori per autoveicoli;

n) acquisto di attrezzature tecniche, informatiche, strumenti scientifici e di sperimentazione.

2. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente contratto, o in danno al contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di forniture, a seguito della scadenza del relativo contratto, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo.

Articolo 8 - Servizi in economia

1. Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a favore dell'Amministrazione individuate come segue:

- a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, automezzi e impianti;
- b) servizi di trasporto di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale;
- c) servizi di telecomunicazione;
- d) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria/cassa, compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing;
- e) servizi informatici e affini, compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-government, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
- f) servizi di ricerca e sviluppo, compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socioeconomiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
- g) servizi di consulenza fiscale e tributaria;
- h) servizi di consulenza gestionale e affini;
- i) servizi pubblicitari, compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e acquisto dei relativi spazi;
- l) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
- m) servizi di manutenzione del verde;
- n) servizi di editoria e di stampa, compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia, trascrizione, registrazioni televisive, audiovisive e radiofoniche;
- o) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi;
- p) servizi di ristorazione, compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di mense;
- q) servizi relativi alla sicurezza, compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili;
- r) servizi relativi all'istruzione, compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
- s) servizi sanitari, comprese visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere;
- t) servizi ricreativi, culturali e sportivi, compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche;
- u) servizi di facchinaggio, compreso montaggio e smontaggio di attrezzature mobili
- v) servizi di reperimento di personale a mezzo di Agenzia per il lavoro, nonché servizi di ricerca di manodopera specializzata;
- w) servizi di archiviazione, anche informatica, deposito e custodia di documentazione.

2. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi:

- a) noleggio di beni, attrezzature e autovetture in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell'articolo 7;
- b) locazione di immobili e locali a breve o medio termine, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;

- c) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
 - d) spese di rappresentanza;
 - e) servizi di cui all'articolo 20, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
 - f) servizi tecnici di cui all'articolo 21, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
3. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
- a) risoluzione di un precedente contratto, o in danno al contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c) prestazioni periodiche di servizi, a seguito della scadenza del relativo contratto, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo.
4. I contratti di cui al punto 2.b) devono essere preceduti da parere di congruità espresso da una Commissione nominata dall'Organo competente per valore.

Articolo 9 - Interventi misti

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore economicamente prevalente.

TITOLO III – PROCEDIMENTO

Articolo 10 - Responsabile del Procedimento

1. L'acquisizione e l'esecuzione degli interventi in economia, con le limitazioni di cui al comma 4, è curata da un responsabile del procedimento nominato dal Dirigente di Settore tra i dipendenti in servizio in possesso di adeguata professionalità.
2. Il Responsabile del Procedimento, individuato di norma nel responsabile del servizio interessato all'intervento, svolge l'attività istruttoria e di supporto nella scelta dell'affidatario del contratto e ogni altro adempimento inerente il procedimento, garantendo la coerenza degli interventi con gli obiettivi previsti.
3. Il nominativo del Responsabile del Procedimento è reso noto nella lettera di invito e nell'ordinativo.
4. Restano attribuite agli Organi competenti, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, l'autorizzazione alla spesa e l'adozione del provvedimento finale di affidamento.

Articolo 11 - Interventi eseguiti in amministrazione diretta

1. Gli interventi in amministrazione diretta vengono eseguiti con personale dipendente.
2. Il responsabile di cui all'articolo 10 propone altresì l'acquisto del materiale e dei mezzi d'opera necessari, nonché l'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.
3. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni proposte dal responsabile di cui all'articolo 10, con le modalità fissate dal presente regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.

Articolo 12 - Interventi eseguiti per cottimo fiduciario

1. Gli affidamenti mediante cottimo fiduciario avvengono nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento. Gli operatori economici sono individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi predisposti dalle Strutture dell'Amministrazione da aggiornare con cadenza almeno annuale.
2. L'affidatario di contratti in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti per prestazioni di pari importo affidate con le ordinarie procedure di scelta del contraente.
3. Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario il responsabile di cui all'articolo 10 richiede almeno dieci preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.
4. La lettera di invito può essere inoltrata anche via telefax o via posta elettronica. Di norma contiene:
- a) l'oggetto del lavoro da eseguire, dei beni da fornire, del servizio da prestare;

- b) le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d'uso;
 - c) il termine di presentazione delle offerte e gli elementi di valutazione, in caso di affidamento in base all'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - d) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, del bene, del servizio, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione, di fornitura, di prestazione;
 - e) l'importo presunto e le modalità di pagamento;
 - f) le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di affidamento;
 - g) il termine d'esecuzione e le eventuali penalità per i ritardi;
 - h) la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dall'eventuale capitolato d'oneri e di uniformarsi alle disposizioni vigenti;
 - i) i requisiti generali e di idoneità professionale che devono possedere gli operatori economici.
5. Il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata, oppure da lettera con la quale il responsabile di cui all'articolo 10 propone l'ordinazione delle provviste e dei servizi; i predetti atti devono riportare i medesimi contenuti previsti per la lettera d'invito.
6. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:
- a) quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi;
 - b) nel solo caso di lavori, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 50.000,00;
 - c) nel solo caso di servizi o di forniture, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 30.000,00.

Articolo 13 - Scelta del contraente

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:
- a) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa;
 - b) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica.
2. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuate dal Responsabile del Procedimento, eventualmente coadiuvato da almeno due esperti competenti in relazione alla tipologia della prestazione da acquisire.
3. Il contratto può essere concluso con l'invio dell'ordinativo.
4. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico che, nei casi di cui al comma 1, lettera b), è corredato della motivazione che ha determinato la scelta.
5. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nell'attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento.

Articolo 14 - Contratti aperti

1. Sono contratti aperti i contratti in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, non superiore ai quattro anni, per interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le necessità dell'Ente.
2. Nel caso di contratti aperti, una volta stipulato il contratto in una delle forme previste dal regolamento, le ordinazioni sono fatte volta per volta con le modalità stabilite dal singolo contratto o con semplice ordinazione che deve recare:
- a) l'oggetto della singola ordinazione, nell'ambito del contratto aperto;
 - b) le caratteristiche tecniche e qualitative dell'oggetto della singola ordinazione, eventualmente mediante rinvio ad altri atti della procedura;
 - c) il termine assegnato per l'attuazione della singola ordinazione;
 - d) ogni altro elemento previsto dalla lettera di invito che non sia già determinato contrattualmente.
3. Nel caso di contratti aperti stipulati per un importo inferiore ai limiti stabiliti dal presente

regolamento, qualora prima della scadenza del termine contrattuale siano necessari interventi comunque riconducibili al contratto per tipologia, il responsabile di cui all'articolo 10 propone l'ulteriore spesa, previo accertamento della copertura finanziaria, per un importo che comunque non può essere superiore al valore inferiore tra:

a) l'importo contrattuale dell'affidamento iniziale;

b) il limite finanziario massimo previsto dall'articolo 4 del presente regolamento.

4. In caso di forniture o servizi ripetitivi per i quali la necessità sia solo eventuale e non predeterminabile, il contratto può essere costituito dai preventivi offerti, recanti il termine di validità degli stessi, che costituisce vincolo per l'affidatario; nel corso del periodo di validità delle offerte o di efficacia del contratto il responsabile di cui all'articolo 10, propone singole ordinazioni ogni volta che ne ricorra la necessità.

5. Gli ampliamenti contrattuali di cui al presente articolo non costituiscono perizia suppletiva.

6. Delle condizioni di cui al presente articolo con la precisazione che si tratta di un contratto aperto deve essere fatta esplicita menzione negli atti propedeutici all'affidamento.

Articolo 15 - Garanzie

1. I soggetti candidati agli affidamenti sono esonerati dalla costituzione della cauzione provvisoria nelle procedure di affidamento di importo inferiore a euro 50.000,00 se trattasi di lavori e di importo inferiore a euro 30.000,00 se trattasi di forniture o servizi.

2. I soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione della garanzia fideiussoria per gli affidamenti di lavori di importo fino a euro 50.000,00 e per gli affidamenti di forniture e servizi di importo fino a euro 30.000,00.

3. Salvo esplicita previsione da parte del responsabile di cui all'articolo 10, i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione delle assicurazioni di cui all'articolo 54 della L.R. n. 5/2007, per tutti gli affidamenti di lavori di importo fino a euro 50.000,00 a condizione che siano comunque muniti di polizza generica di responsabilità civile.

Articolo 16 - Revisione prezzi

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, codice civile, per gli affidamenti di lavori.

2. Al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori stabilito nel contratto, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2% (due per cento), all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

3. Nei contratti per forniture e servizi ad esecuzione periodica o continuativa è prevista la revisione dei prezzi, a partire dal secondo anno di esecuzione, sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per la categoria corrispondente all'oggetto del contratto.

Articolo 17 - Mezzi di tutela

1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale, l'Ente si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno, previa diffida.

2. Sono applicabili gli articoli 61 e 62 della L.R. n. 5/2007.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

Articolo 18 - Interventi d'urgenza

1. Nei casi in cui l'attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, ai sensi degli articoli 7, comma 2, lett. d) e 8, comma 3, lett. d), questa deve risultare da un verbale in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di pericolo.

2. Il verbale di cui al comma 1 può essere redatto a margine di uno degli atti della procedura.

3. Il verbale è redatto dal responsabile di cui all'articolo 10 o da qualsiasi soggetto che ne abbia la competenza; esso è accompagnato da una stima dei costi dell'intervento ai fini dell'assunzione del relativo impegno finanziario da parte dei competenti Organi dell'Ente.

Articolo 19 - Lavori di somma urgenza

1. Nei casi di lavori di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, non imputabile all'Ente, che non consentono alcun indugio, il tecnico dell'amministrazione che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell'evento, dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 18, l'immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla incolumità delle persone, sempre nei limiti di cui al presente regolamento.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico.

3. Dell'evento di cui ai commi 1 e 2 il tecnico deve dare immediata comunicazione al responsabile del servizio.

4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, qualora l'affidatario non accetti il prezzo determinato dal tecnico nell'ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all'esecuzione dell'intervento sulla base di detto prezzo; l'affidatario può iscrivere riserve circa il prezzo a margine dell'ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici; in assenza di riserve o in caso di decadenza di queste il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.

5. Il tecnico di cui al comma 1 redige entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Direttore della Struttura, che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di organi diversi.

6. Qualora i lavori di cui al comma 1 non conseguano l'approvazione del competente organo dell'amministrazione, il responsabile di cui all'articolo 10 procede all'immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.

7. L'ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dalla redazione del verbale di cui al precedente comma 1 e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.

Articolo 20 - Disposizioni speciali per talune tipologie di servizi

1. Nel rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dalla normativa vigente, i servizi legali possono essere affidati su base fiduciaria, per importi fino a euro 30.000,00; per importi superiori si applica l'articolo 20 del Codice.

2. In deroga alla competenza di cui all'articolo 10, i servizi di cui al comma 1 sono affidati con provvedimento del Presidente dell'Ente.

3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai seguenti servizi di supporto, assistenza e consulenza:

a) in materia tributaria, fiscale o contributiva;

b) in materia giuridica, amministrativa o finanziaria;

c) prestazioni notarili;

d) servizi per il deposito e mantenimento brevetti, nonché ricerche di mercato per cessione o licenze di brevetti e Know how di proprietà dell'Ente.

4. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento che devono recare l'importo stimato dei corrispettivi; nei casi di cui ai commi 1 e 3, lettere a) e b), il corrispettivo può tuttavia essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

Articolo 21 - Disposizioni speciali per i servizi tecnici

1. Per servizi tecnici si intendono:

- a) gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di cui all'articolo 11 della L.R. n. 5/2007;
- b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;
- c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice;
- d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, la documentazione catastale ecc.);
- e) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.

2. Ai sensi dell'articolo 11 – comma 16 , della L.R. n. 5/2007, i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a euro 20.000,00 possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo, individuato dal responsabile di cui all'articolo 10.

3. I servizi tecnici di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), di importo pari o superiore a euro 20.000,00 e inferiore a euro 100.000,00 sono affidati, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza mediante procedura negoziata, previo invito ad almeno dieci soggetti idonei, in base alle seguenti linee guida, determinate preventivamente:

a) possesso di requisiti minimi necessari all'ammissione alla procedura, costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'incarico da affidare; con possibilità di sorteggio dei dieci soggetti da invitare qualora per qualunque motivo il responsabile ritenga di estendere la possibilità di affidamento a più soggetti oppure abbia raccolto più di dieci richieste o manifestazioni di interesse dopo aver facoltativamente pubblicato un avviso esplorativo;

b) uno o più d'uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:

1) condizioni favorevoli per l'Amministrazione desumibili dalla metodologia di svolgimento dell'incarico;

2) ribasso sull'importo motivatamente posto a base della procedura a titolo di corrispettivo;

3) qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell'ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dal responsabile nella lettera di invito, con esclusione della presentazione di progetti definitivi od esecutivi;

4) tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;

5) conoscenza della materia oggetto dell'incarico ricavabile da curricula;

6) sorteggio, qualora non già utilizzato per la qualificazione ai sensi della lettera a).

4. Il responsabile può determinare ulteriori criteri oltre quelli di cui al comma 3, purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

5. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui ai commi 2 e 3 sono resi noti, anche cumulativamente, entro il trentesimo giorno dopo l'affidamento, mediante affissione all'Albo pretorio e pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione per 15 giorni consecutivi.

6. I servizi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e) di importo pari o superiore a euro 100.000,00 sono disciplinati dall'articolo 11 – c. 14 – della L.R. n. 5/2007.

7. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento; il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

TITOLO V - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Articolo 22 - Interventi affidati per cottimo

1. I lavori per cottimo sono eseguiti e liquidati, come segue:

a) mediante la somministrazione dei materiali e delle opere, nonché la prestazione della manodopera, il tutto da registrare in appositi registri con una nota di riepilogo con cadenza mensile o comunque alla ultimazione del lavoro ordinato;

b) mediante l'esecuzione dei lavori con un prezzo a corpo o con dei prezzi a misura, preventivamente stabiliti tra le parti, e risultanti dai buoni d'ordine o dagli ordini di servizio, sottoscritti dall'ordinante; le ordinazioni e le liquidazioni sono riepilogate in appositi registri sino alla conclusione del contratto;

c) in forma mista tra quanto previsto alla lettera a) e quanto previsto alla lettera b), anche con riferimento a prezziari o listini individuati preventivamente.

2. Tutte le registrazioni sono fatte in ordine cronologico a cura del responsabile di cui all'articolo 10 o, se nominato, dal direttore dei lavori, i quali curano altresì la conservazione dei registri medesimi.

Articolo 23 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta

1. I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile di cui all'articolo 10, o se nominato, dal direttore dei lavori previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall'ordinativo.

Articolo 24 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo

1. I lavori per cottimo sono contabilizzati e liquidati a cura del responsabile di cui all'articolo 10, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:

a) sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel capitolato d'oneri o nel contratto, ovvero periodicamente, in genere con cadenza bimestrale o con la cadenza prevista nel capitolato d'oneri o nel contratto;

b) sulla base dello stato finale, all'ultimazione dell'intervento, con liquidazione al collaudo o all'accertamento della regolare esecuzione.

2. I lavori per cottimo relativi alla manutenzione periodica oggetto di contratti aperti possono essere contabilizzati e liquidati sulla base di documenti di spesa contenuti o allegati alle singole ordinazioni, alla conclusione del singolo intervento oggetto dell'ordinazione medesima. E' sempre fatto salvo il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione fino a sei mesi successivi all'esaurimento del contratto.

3. Il conto finale e l'atto di accertamento della regolare esecuzione o l'atto di collaudo, devono essere corredati:

a) dai dati del preventivo e del contratto e relative disponibilità finanziarie;

b) dalle eventuali perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro atto innovativo;

c) dagli atti di ampliamento dell'importo del contratto anche se non costituenti perizia;

d) dall'individuazione del soggetto esecutore;

e) dai verbali di sospensione e di ripresa;

f) dagli estremi delle assicurazioni degli operai impiegati;

g) dell'indicazione degli eventuali infortuni occorsi;

h) dei pagamenti già effettuati;

i) delle eventuali riserve dell'impresa;

l) di copia degli ordini di servizio e di ogni altro ordinativo emesso nel corso del contratto.

Articolo 25 - Perizia suppletiva per maggiori spese

1. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il Responsabile del Procedimento presenta una perizia suppletiva per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.

2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di euro 200.000,00.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA

Articolo 26 - Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi

1. Le forniture e i servizi sono disposti mediante ordinativo.

2. L'ordinazione deve contenere:

a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;

b) la quantità e il prezzo degli stessi suddiviso tra imponibile e I.V.A.;

- c) i riferimenti contrattuali e contabili (impegno di spesa, classificazione intervento ecc.);
 - d) ogni altra indicazione ritenuta utile.
3. Il responsabile di cui all'articolo 10 verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia in relazione alla qualità che alla quantità e ai prezzi applicati, apponendo sul documento di spesa o sulla fattura:
- a) i riferimenti dell'atto di ordinazione;
 - b) il proprio nulla osta alla liquidazione che, in assenza di atti ostantivi, costituisce altresì collaudo;
 - c) i fondi relativi alla disponibilità residua relativamente all'intervento.
4. La liquidazione è effettuata in ogni caso dopo l'acquisizione della fattura o dei documenti sostitutivi previsti dall'ordinamento e il pagamento è effettuato, di norma, entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura, previo collaudo secondo quanto previsto al successivo articolo 27.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27 - Verifica e collaudo

1. Tutti gli interventi in economia sono soggetti a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro trenta giorni dall'acquisizione; per interventi di importo fino a euro 50.000,00, il collaudo può essere effettuato in forma sintetica anche a margine degli atti di liquidazione.
2. Il collaudo non è necessario per gli interventi di importo liquidato inferiore a euro 30.000,00 ed è sostituito dal nulla osta alla liquidazione di cui all'articolo 26, comma 3, lettera b).
3. Il collaudo è eseguito da soggetti competenti in ragione dell'intervento da collaudare.

Articolo 28 - Competenza alle spese

1. L'acquisizione in economia di cui al presente regolamento è disposta dal Dirigente di Settore in ragione del valore dell'acquisto, tenuto conto delle vigenti norme in materia.

Articolo 29 - Pubblicità

1. Le Stazioni appaltanti dell'Ente assicurano che le procedure in economia avvengano nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.
2. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo superiore a euro 30.000,00 è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente e sul profilo di committente.
3. Per quanto attiene la pubblicità relativa ai lavori in economia si fa rinvio alle previsioni di cui all'articolo 22 della L.R. n. 5/2007.

Articolo 30 – Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di cui alla Legge Regionale Sardegna 07 agosto 2007, n. 5, al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché, in quanto applicabili, le leggi e i regolamenti in materia.

Articolo 31 - Entrata in vigore

Il presente regolamento è affisso all'Albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi. Entra in vigore, ai sensi dell'art. 10 delle Disposizioni sulla legge in generale di cui al R.D. 16/03/1942, n. 262, il giorno successivo a quello della pubblicazione.